



**COMUNE DI CASPERIA**  
**(Unione dei Comuni Nova Sabina)**  
*Provincia di Rieti*

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI  
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI  
URBANI E ASSIMILATI**

**COMUNE DI CASPERIA  
PROVINCIA DI RIETI  
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI  
(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 18/12/2018 )**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 2 - FINALITA'

Art. 3 - INDIRIZZI GENERALI

Art. 4 - DEFINIZIONI

Art. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Art. 6 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Art. 7 - PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

Art. 8 - COMPETENZE DEL COMUNE

Art. 9 - COMPETENZE DEL GESTORE

Art. 10 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI

Art. 11 - ULTERIORI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI

**TITOLO II**

**NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI  
ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Art. 12 - DEFINIZIONE E CRITERI GENERALI DEL CONFERIMENTO

**TITOLO III**

**NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

Art. 13 – DEFINIZIONE

Art. 14 - RACCOLTA E TRASPORTO

Art. 15 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI, MANIFESTAZIONI  
PUBBLICHE, MERCATI E FIERE

Art. 16 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Art. 17 - ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Art. 18 – INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI

**TITOLO IV**

**CONTROLLI E SANZIONI**

Art. 19 - CONTROLLI E VIGILANZA

Art. 20 - DIVIETI E OBBLIGHI

Art. 21 - SANZIONI

Art. 22 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME

**TITOLO V**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 23 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Art. 24 - PROPRIETA' DEL RIFIUTO

Art. 25 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 26 – ENTRATA IN VIGORE

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento è adottato ai sensi D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed ha per oggetto la disciplina dei servizi atti alla corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi nell'ambito del territorio comunale.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente della Regione Lazio e dal D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., il regolamento:

- disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati;
- favorisce il recupero dei materiali;
- prevede norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti.

Il presente Regolamento non si applica a quanto citato nell'art. 185 del D.Lgs. 152/06.

### **Art. 2 - FINALITA'**

Il presente regolamento ha i seguenti obiettivi:

- a) diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
- b) aumentare la raccolta differenziata;
- c) promuovere e favorire, nel seguente ordine di priorità e nell'osservanza di criteri di economicità ed efficienza: il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima dai rifiuti.
- d) contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.

L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata deve perseguire un positivo rapporto costi/benefici; nella valutazione dei benefici, oltre alle minori spese sostenute per lo smaltimento tradizionale e agli eventuali ricavi ottenuti dalla vendita di materie e dell'energia recuperata è valutato il miglioramento delle condizioni ambientali locali.

### **Art. 3 - INDIRIZZI GENERALI**

La gestione della raccolta differenziata è programmata e realizzata, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni ed al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) del sistema di conferimento e raccolta;
- e) dei sistemi di recupero e smaltimento;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) dell'evoluzione nella composizione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

La gestione della raccolta differenziata persegue, sia in fase di conferimento che in fase di raccolta, questi obiettivi:

- a) efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
- b) raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
- c) intercettazione dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs 152/06.

### **Art. 4 - DEFINIZIONI**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

**Comune:** l'Amministrazione Comunale;

**S.a.pro.di.r. Srl:** la Società Ambiente Provincia di Rieti, mista pubblica privata, a maggioranza pubblica a cui è stata affidata la concessione del servizio di igiene integrata per un periodo di 20 anni a decorrere dal 01/07/2018, giusto contratto di servizio Rep. Unione dei Comuni Nova Sabina n.1 del 11/06/2018;

**Centro di Raccolta Rifiuti (ex Isola Ecologica):** l'area attrezzata sita nel Comune di Montasola, di servizio intercomunale, con contenitori idonei per la raccolta differenziata, disciplinata da apposito regolamento;

**Compost:** il prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti, nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, ed in particolare a definirne i gradi di qualità;

**Compostiera:** un contenitore, utilizzato direttamente dal produttore, idoneo alla trasformazione in compost di modeste quantità di rifiuti organici;

**Convenzione:** atto con il quale la Provincia di Rieti, in accordo con i Comuni aderenti all'interno dell'ambito provinciale, ha individuato tramite gara il soggetto gestore lo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;

**Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni di cui all'art. 183 comma 1 lett. m, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

**Detentore:** il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

**Frazione umida:** il rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

**Frazione secca:** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

**Gestione:** il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;

**Gestore:** il soggetto diverso dall'Amministrazione Comunale che gestisce il ciclo dei rifiuti urbani;

**Piano Programma Organizzativo (P.P.O) del servizio rifiuti:** documento contenente le specifiche tecnico-economiche per la gestione dei rifiuti urbani con il sistema porta a porta nei Comuni dell'Unione Nova Sabina;

**Raccolta differenziata:** la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;

**Raccolta Porta a Porta:** le operazioni di raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziati effettuata dal gestore direttamente presso ciascuna utenza, secondo un programma stabilito;

**Recupero:** le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione di cui al D.Lgs. 152/06;

**Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi;

**Smaltimento:** ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta di cui al D.Lgs. 152/06;

## Art. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.

### Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/06;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli ai punti b), c) ed e).

**Sono rifiuti speciali:**

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo, fermo restando quanto previsto all'art. 186 del D.Lgs. 152/06;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;
- l) i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

**Sono pericolosi tutti i rifiuti così classificati dal D.Lgs. n. 152/06.**

**Art. 6 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

Ai sensi dell'art. 198. Comma 2 lettera g) del D. Lgs. 152/2006, l'assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali agli urbani è effettuata dal Comune in conformità ai criteri fissati dalle norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 lettera e), art. 195 del D.Lgs 152/2006.

Sono assimilabili agli urbani i rifiuti speciali per i quali è stata attivata la raccolta differenziata nei limiti quantitativi che saranno individuati dalla Giunta Comunale e/o dalla Giunta dell'Unione.

**Art. 7 - PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE**

La gestione dei rifiuti, che si esplica nella fase di raccolta, trattamento e smaltimento, costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, nell'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute e garantite l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto della qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere promossi, nel seguente ordine di priorità e nell'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi atti a prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima dai rifiuti.

## **Art. 8 - COMPETENZE DEL COMUNE**

Il Comune assicura in regime di privativa, avvalendosi del Gestore S.A.PRO.DI.R. Srl nell'ambito dell'Unione dei Comuni Nova Sabina, la gestione dei rifiuti rientranti nelle seguenti categorie:

- rifiuti urbani specificati all'art. 5;
- i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani di cui all'art. 6.

Il Comune in collaborazione con il Gestore, nell'attività di gestione dei rifiuti urbani:

- si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;
- può istituire nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

## **Art. 9 - COMPETENZE DEL GESTORE**

Il Gestore effettua in regime di privativa la gestione dei rifiuti.

Ai fini del presente regolamento, le attività di gestione si intendono riferite alle seguenti tipologie:

- a) rifiuti urbani di cui all'art. 5;
- b) rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 6;
- c) rifiuti urbani provenienti da aree verdi pubbliche e/o private quali giardini, parchi ed aree cimiteriali ;
- d) spazzamento;
- e) rifiuti abbandonati;
- f) Centro di Raccolta Rifiuti;
- g) rifiuti da raccolte differenziate;
- h) rifiuti da esumazione ed estumulazione.

Il Gestore, in attuazione del Contratto di Servizio Rep. N.1/2018 e degli atti di gara espletata dalla Provincia di Rieti, ed in accordo con il Comune, gestisce il servizio integrato di igiene urbana, e provvede a:

- definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo le frequenze di raccolta previste per ogni tipologia;
- controllare e verificare la correttezza dei conferimenti da parte dei produttori anche con la partecipazione della Polizia Locale e dei soggetti di cui all'art. 18;
- vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza e segnalare all'Unione dei Comuni eventuali casi di criticità in merito;
- promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi.

Per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito dal Contratto di Servizio sopraccitato.

## **Art. 10 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI**

Spetta al produttore e/o detentore del rifiuto assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento. In particolare tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria e alla tutela dell'ambiente, organizzando all'interno delle abitazioni e nelle loro pertinenze adeguate modalità di detenzione dei rifiuti, conferendo i medesimi all'esterno secondo le modalità specificate dal presente regolamento e dal Piano Programma Organizzativo condiviso con il Gestore.

Gli utenti, per il buon svolgimento del servizio pubblico, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi:

- divieto di abbandono e di deposito di rifiuti di qualsiasi natura e quantità in aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico al di fuori degli orari e delle modalità previste dal Piano Programma Organizzativo di gestione del servizio rifiuti;
- obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti.

Gli utenti sono tenuti a suddividere e conferire in modo corretto i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta, conformandosi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata prefissati ed una gestione efficace ed efficiente sia in termini economici che ambientali.

In particolare si rimanda a quanto disposto dal successivo articolo 19 ("Divieti e obblighi")

#### **Art. 11 - ULTERIORI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI**

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani in base all'art. 6 e/o dei rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere alla loro gestione nel rispetto delle disposizioni regionali e provinciali.

### **TITOLO II**

#### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

#### **Art. 12 - DEFINIZIONE E CRITERI GENERALI DEL CONFERIMENTO**

Il presente Titolo riguarda le fasi della gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e detta i criteri e le modalità dei servizi di raccolta differenziata.

Il servizio di raccolta viene effettuato sull'intero territorio comunale con il sistema "porta a porta" secondo quanto specificato nel Piano Programma Organizzativo condiviso con il Gestore.

### **TITOLO III**

#### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

#### **Art. 13 - DEFINIZIONE**

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle sponde dei corsi d'acqua.

#### **Art. 14 - RACCOLTA E TRASPORTO**

Il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni e di lavaggio strade é effettuato ordinariamente dal Gestore secondo quanto previsto nel Piano Programma Organizzativo di contratto.

I servizi oggetto del presente articolo riguardano il ripristino delle condizioni igieniche e di decoro, la pulizia, lo spazzamento, l'asportazione ed infine lo smaltimento dei rifiuti raccolti nelle strade ed aree pubbliche. La gestione dei rifiuti urbani esterni in particolare comprende, nei limiti di cui al comma precedente:

- le strade e piazze classificabili comunali, compresi portici e marciapiedi;
- i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- aree a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani e gli spazi verdi di arredo stradali, aiuole spartitraffico, ecc.

Nei limiti di cui al comma 1, il Gestore predispone in accordo con il Comune il "programma del servizio di spazzamento" nel quale sono indicati i centri abitati, le frazioni e le altre aree nelle quali viene svolto il servizio, le strade interessate, la frequenza di servizio, i giorni di effettuazione, le modalità di esecuzione, la dislocazione dei cestini portarifiuti.

Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

PE  
101

#### **Art. 15 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI, MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, MERCATI E FIERE**

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, mercati e fiere devono essere tenute costantemente pulite durante l'uso e lasciate tali dopo l'uso dagli occupanti stessi. Ogni eventuale onere connesso al potenziamento o all'impiego straordinario del servizio normalmente svolto dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.

Tali norme si applicano anche per tutte le altre tipologie di occupazione di suolo pubblico, anche se effettuate abusivamente.

Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare su strade, piazze, e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, manifestazioni di carattere culturale, sportivo ecc., ovvero iniziative quali sagre, feste ecc. anche senza scopo di lucro, sono tenuti a comunicare agli Uffici comunali il programma dell'iniziativa indicando le aree che si intendono effettivamente utilizzare e a provvedere direttamente o tramite accordo con il Comune alla pulizia delle stesse dopo l'uso.

Eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico potranno essere imputati ai promotori delle manifestazioni.

#### **Art. 16 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di materiali a seguito delle quali si originino rifiuti o materiali di scarto su area pubblica o soggetta ad uso pubblico, deve provvedere ad effettuare l'opportuna pulizia dell'area stessa al termine delle proprie operazioni.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, il soggetto interessato é tenuto ad effettuare la pulizia al termine di ogni singola fase.

In caso di inadempienza, la pulizia é effettuata direttamente dal gestore del servizio presso il quale ha avuto luogo l'operazione di carico e/o scarico, il quale potrà rivalersi della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, che saranno altresì passibili delle sanzioni amministrative di Legge e di Regolamento.

#### **Art. 17 - ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI**

Ove, dalla violazione di norme del presente regolamento, avvengano scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, gli addetti alla repressione delle violazioni di cui al successivo art.18, accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile, il quale é tenuto a procedere alla raccolta ed al corretto recupero e/o smaltimento degli stessi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, fermo restando le sanzioni amministrative previste per Legge e per Regolamento.

In caso di inadempienza, il Sindaco, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il Comune procede d'urgenza alla pulizia ed al riassetto della zona a spese dei soggetti interessati, fermo restando le sanzioni previste dall'art. 192 del D.Lgs. 152/06.

#### **Art. 18 - INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI**

Per le utenze domestiche e non domestiche, singole o collettive, che si siano particolarmente distinte nell'attivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati, o che avviino o aderiscano a pratiche virtuose di gestione delle frazioni di rifiuto, anche singole (Compostaggio Domestico), si possono prevedere le seguenti forme di incentivazione:

- attestati di benemeranza, che possono essere conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
- premi materiali, che potranno essere distribuiti in occasione di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;





- agevolazioni tributarie per l'intero anno solare, determinate nella misura e nella modalità di accesso al momento dell'approvazione del Piano Finanziario TARI, salvo quanto stabilito dal Regolamento IUC vigente.

## TITOLO IV CONTROLLI E SANZIONI

### Art. 19 – CONTROLLI E VIGILANZA

Il controllo iniziale spetta agli operatori del Servizio, i quali sono autorizzati a non ritirare il materiale non correttamente differenziato o conferito, con l'obbligo di dare motivata spiegazione all'utente e/o, nei casi più rilevanti, interpellare il comando di Polizia Locale. La motivazione viene esplicitata mediante l'affissione di un adesivo che indichi il non corretto conferimento. La vigilanza urbana, oltre che gli operatori a ciò formalmente incaricati, assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti particolari applicando le sanzioni amministrative previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.


### Art. 20 - DIVIETI E OBBLIGHI

1. Ai sensi delle normative vigenti e delle specifiche prescrizioni del presente Regolamento agli utenti è **vietato**:

- a) l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (D.Lgs. 152/2006 art.192);
- b) l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (D.Lgs. 152/2006 art. 192);
- c) miscelare rifiuti pericolosi;
- d) procedere a qualsiasi forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti, fatta eccezione per l'attività di controllo svolta da personale autorizzato dall'Amministrazione o dal Gestore.
- e) esporre materiali difformi da quelli prescritti dal Piano Programma Organizzativo del servizio rifiuti;
- f) esporre contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati;
- g) l'abbandono di rifiuti, anche se protetti da apposito involucro, a fianco dei contenitori;
- h) gettare su marciapiedi e in generale su suolo pubblico cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori. In particolare i cestini getta rifiuti non dovranno essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- i) conferire rifiuti speciali non assimilabili nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
- j) l'uso di contenitori di colore e formato diversi da quelli forniti dal Gestore;
- k) l'uso improprio dei contenitori forniti dal Gestore per la raccolta dei rifiuti;
- l) l'incendio dei rifiuti o di residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
- m) introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- n) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari;
- o) imbrattare con manifesti, scritte o altro i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

2. Gli utenti sono invece tenuti al rispetto **dell'obbligo di**:

- a) procedere alla corretta separazione di ogni frazione di rifiuto secondo le specifiche del Piano Programma Organizzativo del servizio rifiuti;





- b) rispettare le disposizioni contenute nel Piano Programma Organizzativo del servizio rifiuti con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento;
  - c) conferire i sacchi e/o contenitori, ove possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, ovvero nei punti concordati con l'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Gestore;
  - d) ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi dei rifiuti;
  - e) provvedere al conferimento nel modo più adeguato prevenendo la dispersione di materiale ad opera del vento o degli animali;
  - f) tenere pulito il punto di conferimento;
  - g) agevolare in ogni modo e comunque di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi;
  - h) provvedere, una volta realizzato lo svuotamento da parte degli addetti, al ritiro dei contenitori da parte dell'utente e di loro custodia all'interno del condominio o della proprietà privata, salvo specifiche autorizzazioni in deroga;
  - i) provvedere alla pulizia dei contenitori.
- l) contenitori dovranno essere collocati al piano terra di ogni stabile nella parte sterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada, negli orari previsti.

Nel caso in cui il punto di ritiro sia collocato su strade private, previa verifica della viabilità da parte del gestore e conseguente disponibilità dello stesso ad effettuare il ritiro dei contenitori, dovrà essere sempre acquisita da parte del Gestore l'autorizzazione scritta al transito con i mezzi destinati alla raccolta. E' fatta salva la possibilità per i proprietari di revocare in qualunque momento l'autorizzazione a mezzo di comunicazione scritta da inoltrarsi al gestore, all'Amministrazione Comunale e all'Unione dei Comuni.

Se le proprietà non acconsentono il transito dei mezzi di raccolta sulla viabilità privata, ovvero detta viabilità non garantisca la sicurezza del personale e del mezzo preposto da gestore, l'utente dovrà consegnare il rifiuto sul suolo pubblico nel punto più prossimo.

Chiunque violi il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 21 del presente Regolamento.

Le attività temporanee presenti sul territorio comunale quali ad esempio cantieri edili, luna park, ecc. sono tenuti al rispetto degli obblighi sopra indicati.

#### **Art. 21 - SANZIONI**

1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs.152/2006, dalla L.R. 09.07.1998 n.27 e successive modifiche ed integrazioni, o da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3 di modifica della L. 18.08.2000 n. 267, sono punite con le sanzioni amministrative determinate, ai sensi delle norme stabilite dalla legge 24.11.1981, n. 689, e dal Regolamento sulle sanzioni amministrative e ordinanze comunali vigente, con le seguenti sanzioni:

a) l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) del comma 1 del presente articolo e dei casi meno gravi per cui si applicherà il criterio dell'ammonizione (\*);


b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:





Descrizione della violazione	Articolo di riferimento	Importo sanzione	
		minimo	massimo
Divieto di cernita	Art. 19 co. 1 lett. d	50,00	500,00
esposizione di materiali difformi da quelli prescritti	Art. 19 co. 1 lett. e	50,00	500,00
esposizione di contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati	Art. 19 co. 1 lett. f	50,00	500,00
abbandono di rifiuti, anche se protetti da apposito involucro, a fianco dei contenitori (*)	Art. 19 co. 1 lett. g	75,00	500,00
conferimento di rifiuti speciali nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani	Art. 19 co. 1 lett. i	75,00	500,00
uso di contenitori di colore e formato diversi da quelli forniti dal Gestore (*)	Art. 19 co. 1 lett. j	75,00	500,00
uso improprio dei contenitori forniti dal Gestore per la raccolta dei rifiuti	Art. 19 co. 1 lett. k	75,00	500,00
obbligo di ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti (*)	Art. 19 co. 2 lett. d	50,00	500,00
mancata pulizia dei punti di raccolta e dei contenitori	Art. 19 co. 2 lett. f	50,00	500,00
obbligo di provvedere al ritiro dei contenitori all'interno della proprietà privata dopo lo svuotamento (*)	Art. 19 co. 2 lett. h	50,00	500,00
gettare su marciapiedi e in generale su suolo pubblico cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori. In particolare i cestini getta rifiuti non dovranno essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;	Art. 19 co. 1 lett. h	50,00	500,00
obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti	Art. 19 co. 2 lett. g	50,00	500,00
Mancata distinzione dei flussi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani da quelli urbani e speciali assimilati	Art. 11	75,00	500,00
Mancata osservanza dei criteri di raccolta differenziata (*)	Art. 19 co. 2 lett. a, b, e	50,00	500,00





Incendio dei rifiuti solidi di qualsiasi natura, materiali plastici e pneumatici	Art. 19 co. 1 lett. l	75,00	500,00
Mancata pulizia dei mercati	Art. 15	75,00	500,00
Mancata pulizia di aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo	Art. 15	75,00	500,00
Mancata pulizia aree adibite a luna park, circhi, manifestazioni pubbliche	Art. 15	75,00	500,00
Abbandono di rifiuto durante le operazioni di carico e scarico	Art. 16	75,00	500,00
Introduzione di rifiuti in pozzetti e/o delle caditoie stradali	Art. 19 co. 1 lett. m	75,00	500,00
Imbrattamento con manifesti, scritte o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	Art. 19 co. 1 lett. o	75,00	500,00

(\*) Prima dell'applicazione della sanzione pecuniaria gli addetti alla raccolta ammoniranno verbalmente i trasgressori annotando l'ammonimento in apposito registro. Alla seconda infrazione nell'arco dell'anno sarà effettuato ammonimento scritto da parte dell'amministrazione comunale. Alla terza infrazione nell'arco dell'anno sarà applicata la sanzione pecuniaria.

c) si applica la sanzione accessoria della rimozione immediata dei rifiuti da parte dei responsabili e/o obbligati in solido; in caso di inadempimento da parte dei responsabili della violazione, nei termini stabiliti dagli agenti accertatori, sarà attivata la procedura d'ufficio in danno;

L'autorità competente a ricevere il rapporto è il Sindaco del Comune ove la violazione è stata accertata.

I proventi derivanti dalle sanzioni applicate per violazioni al presente regolamento sono introitate dal Comune. La Giunta dell'Unione potrà determinare specifiche modalità di riparto tra i comuni o utilizzazione di tali proventi.

#### **Art. 22 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME**

Con l'approvazione del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.

### **TITOLO V** **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 23 – ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

In considerazione di quanto previsto dall' art. 191 del D.Lgs.152/06, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il



ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Esse possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.

Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

#### **Art. 24 PROPRIETA' DEL RIFIUTO**

Tutti i materiali conferiti come rifiuti al servizio pubblico di nettezza urbana sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale. Gli introiti della vendita dei materiali avviati al recupero contribuiranno alla riduzione della TARI.

#### **Art. 25 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana.

#### **Art. 26 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 18/12/2018 diventa esecutivo dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lg. 152/2006 e da ogni altra Legge, Regolamento o normativa vigente che tratti direttamente o indirettamente tale materia.